DIRITTO ALL’OBLIO SU INTERNET

1. **CGUE 2014 - Causa C-131/12 *Google Spain***

Dalla direttiva 95/46/CE si ricava il “diritto all’oblio” (oggi codificato nel regolamento 679/16, c.d. “GDPR”): il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

I diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi.

1. **CGUE 2019 - Causa C-507/17 *Google c. CNIL***

Portata territoriale del diritto all’oblio, in base alla direttiva 95/46/CE e al regolamento GDPR

Il gestore di un motore di ricerca è tenuto a effettuare la deindicizzazione che gli sia stata richiesta non in tutte le versioni del suo motore, ma nelle versioni nazionali degli Stati membri e, se necessario, in combinazione con misure che effettivamente impediscano agli utenti degli Stati membri di visualizzare i risultati della ricerca a prescindere dalla versione nazionale del motore (c.d. blocco geografico).

1. **CGUE 2019 – Causa C-18/18 *Eva Glawischnig Piesczek* c. *Facebook Ireland***

Portata territoriale del diritto all’oblio, in base alla direttiva 2000/31/CE, sul commercio elettronico.

Il giudice di uno Stato membro può ordinare a un prestatore di servizi di *hosting* di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita, o di bloccare l’accesso alle medesime, a livello mondiale.

INOLTRE, sul trasferimento dei dati personali verso Stati extra UE (in particolare negli USA, dove hanno sede le principali società “di Internet”):

1. **CGUE 2015 – Causa C-362/14 *Schrems I***

È invalida la decisione 2000/520/CE (adottata sulla base della direttiva 95/46/CE) con cui la Commissione UE aveva approvato l’accordo con USA denominato “Safe Harbor”, così giudicando adeguato il livello di protezione dei dati personali assicurato dai *Safe Harbor Privacy Principles* → autorizzato il trasferimento negli USA dei dati personali degli utenti UE

In seguito a questa sentenza, la Commissione UE e il Dipartimento del Commercio degli USA stipulano un nuovo accordo, denominato “Privacy Shield”, allo scopo di risolvere i problemi di inadeguatezza sollevati dalla CGUE relativamente al “Safe Harbor”. Il “Privacy Shield” è stato approvato dalla Commissione UE con Decisione 2016/1250 del 16 luglio 2016.

Nel maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 679/16, c.d. “GDPR”, che ha sostituito la direttiva 95/46/CE.

1. **CGUE 2020 – Causa C-311/18 *Schrems II***

È invalida la Decisione 2016/1250, ritenuta in contrasto con art. 46, par. 1, e par. 2, lett. c), del GDPR, interpretati alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta.

Motivi principali:

Contrasto con principio di proporzionalità sancito in regolamento GDPR, in quanto esiste la possibilità da parte delle autorità pubbliche e di controllo degli USA di accedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto sia strettamente necessario per le ragioni di sorveglianza.

In USA sono assenti garanzie equivalenti a quelle richieste dal diritto dell’UE, come ad esempio assicurare l’indipendenza del difensore civico (cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere tutela) e l’esistenza di norme che conferiscono al difensore civico il potere di adottare decisioni vincolanti per i servizi di intelligence e per le altre autorità pubbliche statunitensi.